

Comune di Garlenda

PROVINCIA DI SAVONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 39

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2018

Nell'anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 20:00 nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente T.U.E.L., vennero per oggi convocati in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
PITTOLI SILVIA	X	
NAVONE ALESSANDRO	X	
BARBERA ROBERTO	X	
CAPPATO GIORGIO	X	
URSELLI DARIO	X	
SIMONE EMANUELA		X
PRAINO FRANCESCO	X	
CAPELLA LUISA	X	
ZUNINO ALESSANDRA	X	
SIMONE AMBROGIO		X
CARMINATI MARIO	X	
TOTALE	9	2

Presiedono: Sig.ra SILVIA PITTOLI (Presidente)

Assiste: Sig. DI MARCO MONICA

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sindaco Silvia Pittoli

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno e lascia la parola al Vice Sindaco A. Navone, Assessore al Bilancio.

Vice Sindaco Alessandro Navone

Per quanto riguarda l'approvazione dello schema di bilancio ci sono diversi passaggi da fare propedeutici. Questa proposta è la prima che portiamo stasera ovvero la determinazione delle aliquote dell'Imu. La norma prevede che se non si facciano modifiche ad aliquote e tariffe queste si intendono confermate. Per l'Imu quello che portiamo in approvazione stasera è oltre alla conferma delle aliquote vigenti la proposta di ridurre l'aliquota relativa agli impianti sportivi; abbiamo deciso di ridurre tale aliquota di un punto percentuale. La manovra andrà a beneficio del Golf Club di Garlenda, che purtroppo dovrà affrontare importanti investimenti per mantenere le proprie specifiche tecniche. Non potendo dare contributi diretti, abbiamo individuato questa formula per sostenere comunque il Golf di Garlenda.

Consigliere Alessandra Zunino

Noi pensiamo che l'aliquota imposta al 10,60 per mille per la categoria degli immobili dei non residenti sia molto alta, così come per le attività produttive. Sono già parecchi anni che rileviamo che le aliquote siano troppo alte.

Sindaco Silvia Pittoli

L'aliquota è al massimo come nella maggior parte dei comuni limitrofi. Garlenda ha deciso di non applicare la Tasi che si paga solo per le strutture agrituristiche, ma ci sono comuni che hanno dovuto introdurre anche la Tasi e hanno la tassazione più elevata di noi. Ci fossero le condizioni lo valuteremmo.

Consigliere Mario Carminati

Trovo strano abbassare una aliquota solo perchè il Golf ce lo chiede. Non trovo regolare che sia a vantaggio solo di una categoria. A questo punto si potrebbe valutare per tutte le categorie. Mi sembra troppo forte questo tipo di valutazione. Oltretutto si dovrebbe lavorare per rilanciare il turismo di Garlenda. Non c'è solo il Golf a Garlenda.

Vice Sindaco Alessandro Navone

A Garlenda lei parla di rilanciare e non c'è bisogno di rilanciare. Negli ultimi cinque anni le presenze turistiche a Garlenda sono aumentate. Dal punto di vista sportivo abbiamo delle eccellenze che tanti comuni ci invidiano. La scelta è stata fatta per dare un sostegno al Golf Club, che vorrei precisare non ha chiesto un aiuto, ma è in difficoltà. Non abbiamo fatto questa scelta a cuor leggero, perchè il bilancio non ce lo consente.

Sindaco Silvia Pittoli

E' un terzo lo sconto che facciamo a questa categoria commerciale. Il Golf versa circa 80.000 euro, ma al comune ne restano 16.000. Con questa manovra il Comune rinuncia a circa 5.000 euro e non è poco.

Consigliere Mario Carminati

Per il comune non è poco, ma per il Golf non è niente.

Sindaco Silvia Pittoli

Se qualcuno dovesse aprire un impianto sportivo ne beneficerebbe anche lui. Oggi ne beneficia solo il Golf perchè è l'unico impianto sportivo privato.

Nessun altro consigliere avendo chiesto di intervenire, il Sindaco procede con la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), intervenne nuovamente a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

RILEVATO che ai sensi degli articoli 13 e 15bis del D.L. 201/2011 e s.m.i., come modificato da ultimo dalla L. 208/2015, della L. 147/2013 e dell'articolo 1 comma 10 lettere b) e c) e comma 13 della L. 208/2015, la componente IMU della IUC non si applica:

- all'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dalle vigenti disposizioni di legge
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
- ad un'unica unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso
- ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola
- ai fabbricati strumentali all'attività agricola

RICHIAMATA la manovra della legge di stabilità 2018, in corso di approvazione, la quale nel testo licenziato dalle commissioni parlamentari conferma per l'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli deliberati per il 2017, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: " *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°*

gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2018 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2017, non essendo – ad oggi – intervenuta alcuna norma modificativa di detto assetto;

RICORDATO che i terreni agricoli sono esenti in quanto il Comune di Garlenda rientra tra i Comuni classificati montani dalla Legge n. 991 del 25.7.1952;

RICHIAMATA la Circolare n° 3/DF del 18 maggio 2012 recante ad oggetto “Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti”, la quale con riguardo alla disciplina delle aliquote espressamente stabilisce “Occorre precisare che sia il limite minimo sia quello massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del comune, il quale, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie”;

RITENUTO, per far fronte al fabbisogno finanziario del bilancio di previsione, di dover confermare le aliquote del tributo in oggetto, come già approvate nel 2017, considerando quanto sopra esposto, come segue:

REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,60 per mille
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (RIFERITA ALLE SOLE CATEGORIE A1, A8, A9)	3,00 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00
Unità immobiliare concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta sino al primo grado	4,60 per mille
ALIQUOTA FABBRICATI CATEGORIA D	10,60 per mille
ALIQUOTA AREE FABBRICABILI	10,60 per mille

RITENUTO altresì di voler modificare l'aliquota per la categoria D6 in diminuzione e perciò di rideterminarla nel 9,60 per mille;

DI DARE ATTO che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
- i terreni agricoli
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

DI DARE ATTO che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano, dal 1° gennaio 2014, non soggetti all'IMU:

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

DI DARE ATTO che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, ed esperiti i controlli di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI, essendo i consiglieri presenti e votanti n. 9:

favorevoli: n. 7;

contrari: n. 0

astenuiti: n. 2 (Sigg. M. Carminati, A. Zunino);

DELIBERA

DI RICHIAMARE integralmente le premesse e le motivazioni espresse in narrativa ;

DI CONFERMARE per l'anno 2018, l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) come deliberata per l'anno 2017, ad eccezione della categoria D6 che viene rideterminata come segue, ed altresì le seguenti detrazioni:

REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,60 per mille
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (RIFERITA ALLE SOLE CATEGORIE A1, A8, A9)	3,00 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00
Unità immobiliare concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta sino al primo grado	4,60 per mille
ALIQUOTA FABBRICATI CATEGORIA D	10,60 per mille
CATEGORIA D6 impianti sportivi	9,60 per mille
ALIQUOTA AREE FABBRICABILI	10,60 per mille

DI DARE ATTO che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
- i terreni agricoli;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

DI DARE ATTO che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano, dal 1° gennaio 2014, non soggetti all'IMU:

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

DI DARE ATTO che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'articolo 10, comma 4 lett. b), del D.L. n. 35/2013, convertito nella L. n. 64/2013, e secondo le modalità sancite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Nota n. prot. 4033 del 28/02/2014;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020.

---oOo---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente

ATTESA l'urgenza a provvedere nei successivi adempimenti;

VISTO l'art. 134, comma 4° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

D E L I B E R A

di dichiarare, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0 e astenuti n. 2 (Sigg. M. Carminati, A. Zunino), la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica - previo controllo di regolarità e correttezza amministrativa , ai sensi degli artt. 49, 1°comma e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.L. n. 174/2012 convertito in legge 213/2012.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Monica Di Marco

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE - previo controllo di regolarità e correttezza amministrativa , ai sensi degli artt. 49, 1°comma e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.L. n. 174/2012 convertito in legge 213/2012.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Monica Di Marco

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

Il Presidente
SILVIA PITTOLI

Il Segretario Comunale
DI MARCO MONICA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.124, legge 18 agosto 2000, n.267)

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno _____ per rimanervi quindici giorni interi e consecutivi.

Lì, _____

Il Messo
DONES Roberto

ESECUTIVITA'

(art.134, legge 18 agosto 2000, n. 267)

- Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblica nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 gg. di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 della legge 18 agosto 2000, n. 267;
- Si certifica che la su estesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del T.U. comma 4° della legge sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
DI MARCO MONICA
